

COMUNE DI BORGO TICINO

(Provincia di NOVARA)

N. di repertorio

ATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

CATTURA CANI RANDAGI E/O VAGANTI E GESTIONE DEL CANILE

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

presso la sede municipale del Comune di Borgo Ticino, Via Vittorio

Emanuele n. 58:-----

TRA

- Il Comune di Borgo Ticino di seguito denominato (ente), comune capofila

dei 18 Comuni convenzionati per la gestione del Canile Sanitario, con sede

legale in Via Vittorio Emanuele II n. 58 – 28040 Borgo Ticino (NO), C.T. n.

80009810039	–	P.I.	n.	00531990034,	rappresentato	dal
-------------	---	------	----	--------------	---------------	-----

_____ , in qualità di _____

di Borgo Ticino (di seguito denominato

Comune);-----

- _____ (di seguito denominata Gestore),

avente sede in _____ iscritta all'albo

provinciale del volontariato con la sigla _____, rappresentata dal Sig.

_____, in qualità di Legale

Rappresentante, residente ad _____;

PREMESSO:

-Che è interesse dell'Ente, come sopra rappresentato, combattere ed eliminare

	il fenomeno del randagismo.-----	
	- Che si ritiene opportuno operare con scelte adeguate al fine di rivalutare e	
	riqualificare il servizio di gestione del canile attraverso intense attività di	
	volontariato, favorendole ed incentivandole, prestando maggiore attenzione	
	alla qualità del servizio e provvedendo alla rieducazione degli anomali	
	ricoverati al fine di promuoverne l'affido.-----	
	- Che obbiettivo dell'ente è quello di dare un servizio qualitativamente elevato	
	garantendone l'economicità nel rispetto dei punti di cui sopra.-----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO	
	I servizi oggetto del presente della convenzione sono:-----	
	A. Il servizio di cattura dei cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio	
	del Comune di Borgo Ticino e degli ulteriori Comuni convenzionati;-----	
	B. La gestione del canile sanitario municipale sito in Borgo Ticino;-----	
	C. La raccolta, il deposito e l'invio alla termodistruzione di carcasse di	
	animali d'affezione e piccoli animali selvatici (cani, gatti, ricci, ecc..ecc...),	
	presso impianti autorizzati ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.-----	
	D. La gestione dell' Area Affidi e delle attività di promozione delle adozioni.-	
	ART. 2 - MODALITA'	
	A) SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI	
	INCUSTODITI-----	
	Il servizio di cattura deve essere svolto secondo le seguenti modalità e	
	condizioni:-----	
	1. La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed	
	appositamente addestrato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di	

cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento dei cani, che abbia seguito corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti svolti dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria o indetti dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.-----

2. La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio.-----

3. La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni con esso convenzionati, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno utilizzando apparecchiature adeguate quali telefoni cellulari di proprietà del Gestore, la reperibilità costituisce parte integrante del servizio e pertanto l'impossibilità di contattare l'operatore da parte di enti di seguito individuati è considerato come mancato rispetto degli obblighi di convenzione, andando incontro a tutte le sanzioni del caso e previste dalla legge, comprese le penali specificatamente trattate all'ART. 13 del presente.-----

Dovranno pertanto essere forniti N°2 numeri di telefono cellulare ed N°1 di telefono fisso/fax;

4. Il Gestore potrà ricevere segnalazioni, anche telefoniche, ma inviate possibilmente per iscritto a mezzo fax o e-mail, per il recupero dei cani randagi e/o vaganti da:-----

- dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni Convenzionati;-----

- dal Servizio Veterinario della A.S.L.;-----

- dalle Forze dell'Ordine (C.C., P.S., C.F.S., ecc.);-----

- da qualunque dipendente o amministratore del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni Convenzionati;-----

5. L'intervento di accalappiamento deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 2 ore dalla segnalazione pena applicazione delle penali di cui all'ART.13 della presente, fatte salve eventuali motivate emergenze.-----

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento potrà essere richiesta la collaborazione del personale della Polizia Municipale o di altro personale Comunale e altre forze di P.S. che accompagnino sul posto l'operatore.-----

6. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura; il gestore appaltatrice dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; non dovrà essere consentito l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente, salvo diversa disposizione dal Veterinario ASL di vigilanza.-----

7. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta prima del termine del periodo di osservazione sanitaria, il cane potrà essere restituito allo stesso, a condizione che il proprietario e/o detentore ne assicuri, in forma scritta, la custodia in isolamento per i 10 giorni previsti presso il

proprio domicilio, e dopo eventuale iscrizione all'Anagrafe Canina ed apposizione del relativo tatuaggio/installazione microchip se mancanti, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.-----

8. I cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, accollando allo stesso le spese di cattura, di assistenza, degenza, interventi di identificazione (applicazione microchip) e registrazione e sanitari, secondo le tariffe e le note spese che l'Amministrazione Comunale e l'A.S.L. provvederanno a comunicare.-----

9. Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria, saranno trasferiti nell'area affidi adiacente o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, collaborando alle operazioni di affido con i gruppi volontari zoofili, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione. Nell'ipotesi in cui entrambe le strutture siano saturate, i cani in eccesso verranno trasferiti presso le strutture rifugio individuate dall'Amministrazione Comunale, tali operazioni verranno concordate operativamente prima con il Direttore del Canile. Prima della consegna ai canili rifugio, i cani dovranno essere, a cura del servizio Veterinario ASL, identificati attraverso applicazione di microchip e registrati in Anagrafe Canina; -----

10. Nel caso di animali catturati e/o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale in servizio della ditta appaltatrice dovrà provvedere a richiedere immediatamente l'intervento del Veterinario libero professionista incaricato dal Canile Sanitario per l'assistenza zoiatrica.-----

11. Nel canile sanitario potranno essere introdotti solo i cani randagi e/o vaganti o comunque provenienti dal territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni convenzionati, catturati dal personale addetto o da operatori tecnici del Presidio Multizonale Veterinario della A.S.L. competente.-----

12. Il trasporto degli animali dovrà avvenire con veicolo in perfetta efficienza, di proprietà del Gestore, dotato di Autorizzazione Sanitaria emessa dal servizio A.S.L. competente, in condizioni di ordine e pulizia, attenendosi strettamente alle normative vigenti (in particolare il Codice della Strada, Regolamento di Polizia sui cani) regolarmente ed opportunamente assicurato (con specifico riferimento ai possibili danni causati a terzi), in aggiunta il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche e prestazionali/qualitative, dimensionali e di decoro previste dalle vigenti norme in materia, lo stesso sarà sottoposto a semestrale esame del Direttore del Canile e del dott. Veterinario di riferimento dell'A.S.L. competente, i quali confermeranno per scritto la conformità del mezzo a svolgere l'attività, qualora gli stessi riscontrino anomalie o manchevolezze, il gestore è tenuto, salvo applicazione delle penali di cui all'ART.13 del presente, a risolvere le mancanze del mezzo fino alla sua sostituzione qualora si rendesse necessaria.-----

13. Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata dell'automezzo per eventuali necessarie riparazioni; in tal caso l'automezzo dovrà essere immediatamente sostituito con un altro veicolo idoneo aventi caratteristiche funzionali analoghe.-----

14. Viene prevista la possibilità di consegna da parte dei cittadini al personale operante presso il canile sanitario di cani randagi vaganti ritrovati incustoditi e privi di identificazione; previo assunzione scritta di responsabilità da parte del

ritrovante, contenente le generalità dello stesso, luogo e ora di ritrovamento,

dichiarazione che il cane non è di sua proprietà ed esibizione di documento di

identificazione;-----

B) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO MUNICIPALE-----

La struttura del canile sanitario municipale è costituita da n. 16 box per la

custodia degli animali catturati, e da un piccolo edificio in muratura dotata di

tutte le finiture idonee del caso, impianti elettrici e termo-idraulici,

comprendente un ambulatorio, un ufficio, una cucina, un deposito ed i servizi

igienici. La ditta appaltatrice, attraverso il proprio personale, dovrà garantire

le seguenti prestazioni ed adempimenti:-----

1. Provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box del

canile sanitario; in particolare, provvedere ad eseguire le pulizie quotidiane di

tutti i box in modo sistematico e nell'orario compreso tra le ore 8.00 e le ore

10.00, effettuando le operazioni nei singoli box compresa la loro disinfezione

e periodica disinfestazione, secondo indicazione del Servizio Veterinario della

A.S.L. competente, ripetendo le operazioni di pulizia complessivamente o per

singolo box ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore e

degli organi di controllo (A.S.L., Direttore, veterinario incaricato

dell'assistenza zoiatrica);-----

2. La struttura del Canile nel suo insieme dovrà essere mantenuta ben pulita ed

in perfetto ordine; non potrà per alcun motivo ospitare cani od altri animali

che avranno accesso solo all'ambulatorio veterinario per il tempo necessario

agli interventi sanitari. In nessun caso potrà essere utilizzata come posto di

degenza per gli animali, ma dovrà essere utilizzata in conformità alla specifica

destinazione dei locali (cucina per la preparazione degli alimenti, ufficio per il

disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, etc.);-----

3. Osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa;-----

4. Osservare le prescrizioni medico veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione e il contagio delle malattie infettive;-----

5. Assicurare che i cani ed altri animali ricoverati in osservazione sanitaria dispongano costantemente di acqua fresca da bere e somministrare l'alimentazione due volte al giorno in orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 18:00, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario della A.S.L. 13; provvedere alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, all'asportazione degli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente e/o del Veterinario zoiatra incaricato;-----

6. Provvedere al contenimento degli animali durante gli interventi veterinari e a supportare in tutte le attività in materia sanitaria il personale del Servizio Veterinario dell'ASL 13 e privata, garantendo che le operazioni di applicazione dei microchip e durante controlli o sopralluoghi del Servizio siano coadiuvate dagli operatori addetti al canile.-----

7. Qualora espressamente richiesto, assicurare il contenimento degli animali dei privati cittadini durante le sedute di applicazione dei microchip organizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL NO per il Comune di Borgo Ticino e comuni convenzionati;-----

8. Mantenere in buono stato manutentivo le aree libere esterne agli immobili, provvedendo regolarmente alla pulizia, raccolta e trasporto alle discariche autorizzate dei rifiuti vari raccolti, si dovrà inoltre provvedere al taglio del verde su tutta l'area di pertinenza del canile, aree limitrofe all'accesso incluse, ogni qual volta ne sia ravvisabile la necessità ed anche a seguito di segnalazione scritta del Direttore, dando seguito alla stessa entro 2 giorni lavorativi massimo, previo applicazione delle sanzioni previste dall'ART.13 della presente;-----

9. Tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile, stessa cosa dovrà avvenire nei confronti dei gruppi di volontari zoofili che prestano attività di volontariato presso la struttura;-----

10. Segnalare prontamente al Servizio Veterinario della A.S.L. 13 eventuali casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi; in caso di morte di un cane, non dovuta a soppressione, il gestore dovrà tenere la carcassa a disposizione del Servizio Veterinario della A.S.L. 13, avvisato prontamente per l'indagine sulle cause di decesso;-----

11. Provvedere alla cura e pulizia dei singoli animali con idonei prodotti, avendo cura di fare effettuare almeno due volte al giorno lo sgambamento degli stessi nell'area recintata del canile, attività necessaria al loro mantenimento in forma e salute;-----

13. Provvedere ai seguenti adempimenti amministrativi:-----

(a) Regolare tenuta di registro delle chiamate vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 13 e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie

	con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o	
	microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione	
	e l'affido, firma del Veterinario della A.S.L. 13 o libero professionista per le	
	parti di propria competenza;-----	
	(b) Tenere aggiornato l'apposito registro di carico e scarico, vidimato dal	
	Servizio Veterinario della ASL 13, in cui saranno annotati: data e luogo di	
	cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio e/o	
	microchip, numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita	
	comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e	
	firma del Veterinario per attestazione termine periodo di osservazione	
	sanitaria e per ogni registrazione; detto registro sarà a disposizione dei	
	controlli della Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza del Servizio	
	Veterinario competente;-----	
	(c) Compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via	
	temporanea trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva	
	trascorsi i 60 giorni previsti dalla Legge 281/91;-----	
	(d) Compilazione della scheda di osservazione sanitaria a domicilio, nel caso	
	di restituzione al proprietario qualora non siano decorsi i 10 giorni di	
	osservazione dalla data di cattura;-----	
	(e) Lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presente, e comunicazione al	
	Comune competente per la ricerca del proprietario in eventuale collaborazione	
	con il Servizio Veterinario dell'ASL 13;-----	
	(f) Redazione di relazione semestrale con i dati sull'andamento del servizio e	
	dell'attività svolta, da inviare al Sindaco del Comune di Borgo Ticino, al	
	Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario della	

	ASL; presentazione di rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà	
	corrispondere al registro di carico e scarico di cui all'art. 2 B) punto 13) della	
	presente convenzione e a quanto certificato dal Servizio Veterinario	
	dell'A.S.L. NO;-----	
	(g) Il Gestore si impegna altresì a formare personale idoneo al fine di	
	ottemperare a quanto previsto dall' A.S.L. in merito all'anagrafe canina su	
	supporto informatico nel momento stesso in cui l'ente doterà la struttura dei	
	mezzi informatici necessari;-----	
	C) GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPOSITO DELLE	
	SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI.-----	
	Il Gestore dovrà garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatu-	
	ra (contenitore mobile, guanti di lattice, sacchi in plastica ecc.), la raccolta	
	delle spoglie di piccoli animali domestici dando un servizio 24 ore su 24, sul	
	territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni convenzionati, nel	
	rispetto di quanto segue:-----	
	La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni telefoniche e possibilmente	
	scritte a mezzo fax per il recupero di spoglie di piccoli animali da:-----	
	- dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni Convenzionati;-----	
	- dal Servizio Veterinario della A.S.L.;-----	
	- dalle Forze dell'Ordine (C.C., P.S., C.F.S., ecc.);-----	
	- da qualunque dipendente o amministratore del Comune di Borgo Ticino e	
	dei Comuni Convenzionati;-----	
	- dai Privati Cittadini;-----	
	- dai Gruppi di Volontari Zoofili;-----	

1) L'intervento di raccolta dovrà avvenire di norma entro 3 ore dalla chiamata, nei casi in cui la carcassa possa costituire pericolo, sia igienico-sanitario che di sicurezza relativamente alla circolazione stradale l'intervento dovrà avvenire entro 1 ora dalla chiamata;-----

2) La raccolta dovrà avvenire con l'utilizzo di un contenitore mobile autorizzato ex D. L.vo 508/92 – Reg. CE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 1/08/03 per trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati esclusivamente alla distruzione e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione che prevengano i rischi per il personale.-----

3) Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali raccolte, i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici dell'animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali), lesioni riscontrabili.-----

4) Le spoglie raccolte saranno depositate in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) indicato dall'Amministrazione Comunale, in attesa di periodica raccolta da parte di ditta autorizzata alle operazioni di raccolta e smaltimento, la quale rilascerà documentazione prevista dalla direttiva C.E. 1774/2002;-----

5) Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore in dotazione presso il deposito temporaneo autorizzato, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario e dall'Amministrazione Comunale.-----

D) LA GESTIONE DELL'AREA AFFIDI E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE ADOZIONI.-----

	1. La struttura denominata Area Affidi è quella adiacente alla struttura	
	sanitaria su ampiamente descritta, per la gestione della stessa valgono le stesse	
	indicazioni di servizio generali riportate ai punti 1,3,4,5,6,8,9,10,11 e 12 della	
	lettera B dell'Art. 2 della presente (Modalità – Gestione Canile Sanitario	
	municipale);-----	
	2. Regolare e corretta compilazione del registro specifico dell'Area Affidi e	
	delle relative schede degli animali ricoverati;-----	
	3. Lavorare con metodo sistematico su ogni singolo cane ricoverato con	
	attività di vario genere e tipo, al fine di educarlo ad un buon rapporto uomo-	
	animale, rendendo gli stessi maggiormente appetibili per l'affido a privati, il	
	tutto in coordinamento con le Ass.ni di volontariato cinofilo.-----	
	4. I cani ricoverati nell'Area Affidi interessati da affidamento a privato, per i	
	giorni successivi potranno essere restituiti al Canile qualora il nuovo	
	proprietario ne faccia richiesta, saranno a carico del Gestore gli adempimenti	
	ed eventuali oneri derivanti dai passaggi di nominativi in Anagrafe Canina	
	regionale.-----	
	ART. 3 – DURATA	
	La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del	
	01.04.2017 che potrà essere la medesima prorogata con semplice assenso di	
	ambo le parti per pari periodo. Eventuali disdette dovranno avvenire per	
	entrambi con almeno 3 mesi di anticipo. E' esclusa ogni forma tacita di	
	rinnovo.-----	
	ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE	
	La stazione appaltante è tenuta a:-----	

	Provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura,	
	dei suoi impianti ed annessi (forniture di acqua potabile ed energia elettrica);	
	Fornire al Gestore le attrezzature e gli arredi necessari per il migliore	
	funzionamento dell'impianto, salvo quelle per le pulizie, il taglio verde e	
	quelle relative al mezzo di trasporto;-----	
	Eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione straordinaria che si	
	rendessero necessari o rimborsare al gestore le spese dallo stesso sostenute,	
	previa formale autorizzazione da parte del Direttore del Canile sanitario e su	
	presentazione di apposita documentazione giustificativa, per assicurare la	
	tempestività di manutenzioni indispensabili;-----	
	I Comuni che fanno riferimento all'impianto devono comunicare le	
	informazioni necessarie al Direttore del canile sanitario per le procedure	
	inerenti l'individuazione del proprietario di cani catturati;-----	
	Indicare al momento della stipulazione della convenzione il nominativo del	
	referente del Servizio comunale competente che curerà i rapporti con i respon-	
	sabili incaricati dalla ditta appaltatrice;-----	
	Fornire due numeri telefonici ed un lettore di microchip;-----	
	Provvedere a propria cura e spese:-----	
	- ad individuare un Medico Veterinario libero professionista (Responsabile	
	Sanitario) incaricato di effettuare almeno una visita settimanali dei cani	
	ricoverati;-----	
	- all'approvvigionamento dei farmaci veterinari prescritti dai veterinari	
	incaricati;-----	
	- agli interventi chirurgici, ambulatoriali veterinari in genere, che si rendano	

	necessari al fine di tutelare correttamente il benessere e la salute animale,	
	restano.-----	
	- alla profilassi vaccinale contro cimurro, parvovirus e le altre principali	
	zoonosi;-----	
	- alla profilassi contro la filariosi cardio-polmonare e altri parassiti cutanei ed	
	intestinali secondo i protocolli indicati dal Responsabile sanitario.-----	
	ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE	
	Il Gestore oltre alle prescrizioni indicate al precedente art. 2 - lettere A) B) C)	
	e D) della presente Convenzione assume a proprio carico i seguenti	
	adempimenti ed obblighi:-----	
	1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni avvalendosi di due o più operatori	
	(dipendenti) addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, che	
	forniranno i servizi di reperibilità 24 ore su 24, svolgendo gli adempimento di	
	cui all’ART.2 lettere A) B) e C), che siano in possesso dei seguenti requisiti:--	
	Attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e	
	custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e	
	Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;-----	
	e/o esperienza lavorativa di almeno un anno svolta negli ultimi cinque anni,	
	nelle attività di gestione di strutture analoghe, quali canili pubblici e/o privati	
	e/o allevamenti di cani, debitamente documentata.-----	
	Fornire al Direttore del Canile i nominativi ed i requisiti di cui sopra in copia	
	semplice nonché i turni di reperibilità;-----	
	2. Disporre di una unità mobile attrezzata, regolarmente autorizzata per il	
	trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla	
	circolazione stradale; detta unità deve essere divisa all’interno in due	

comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato agli animali catturati; i due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida. Inoltre Il Gestore dovrà essere in possesso di automezzo o di idoneo contenitore autorizzato per il trasporto di rifiuti "ad alto rischio" ex D.L.vo 508/92, in oltre come già specificato all'ART.2 lett.A) comma 12, il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche e prestazionali/qualitative previste dalle vigenti norme in materia, lo stesso sarà sottoposto a semestrale esame del Direttore del Canile e del dott. Veterinario di riferimento dell'A.S.L. competente, i quali confermeranno per scritto la conformità del mezzo a svolgere l'attività, qualora gli stessi riscontrino anomalie o manchevolezze, il Gestore è tenuto, salvo applicazione delle penali di cui all'ART.13 del presente, a risolvere le mancanze del mezzo fino alla sua sostituzione qual'ora si rendesse necessaria.

3. Il Gestore è tenuto a mantenere i locali ed annessi impianti della struttura del canile sanitario nella condizione, forma, e stato di fatto in cui verranno consegnati all'inizio del servizio e a custodire ed utilizzare con diligenza tutte le attrezzature fornite dal Comune che dovranno essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d'uso. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri danni imputabili alla ditta aggiudicataria si riserva la facoltà di rivalersi sulla medesima.-----

4. Assumere a proprio carico tutti i consumi non assicurati dal Comune ed inerenti l'erogazione dei servizi, e precisamente: i consumi di carburante, i, i costi di telefono, i materiali disinfettanti e il materiale d'uso necessario per la cattura dei cani e per la gestione, il mantenimento e la pulizia del canile

sanitario, comprese le aree libere esterne agli immobili;(restano a carico dell'ente i costi degli alimenti) -----

5. Svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente convenzione garantendo la presenza di personale qualificato ed appositamente addestrato, incaricato nominativamente in numero non inferiore a due ed in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta; il suddetto personale dovrà avere inoltre idonea preparazione per l'espletamento dei compiti amministrativi e tecnici inerenti la gestione del canile;-----

6. Garantire lo svolgimento dei servizi 24 su 24 per tutti i giorni dell'anno comprese le domeniche e le altre festività, garantendo in aggiunta, salvo motivate e rare occasioni, un'orario di apertura al pubblico in una fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17.00 dal lunedì alla domenica (l'apertura al pubblico sarà esclusa nei pomeriggi festivi). Tali orari sono indicativi a seconda delle esigenze potranno essere definiti orari diversi in accordo con il Direttore della Struttura ;-----

7. Garantire per il servizio di accalappiamento e recupero carcasse, con reperibilità costante 24 ore su 24 utilizzando idonee apparecchiature telefoniche: telefono cellulare;-----

8. Indicare un Responsabile tecnico con funzioni di referente e coordinatore della gestione dei servizi, abilitato a tenere i rapporti con il Direttore del Canile Sanitario; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici e/o privati, e/o allevamenti di cani, rilevabile da apposito curriculum personale;-----

	9. Garantire l’osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza del lavoro, in	
	particolare l’osservanza delle norme previste dal Decreto L.vo 626/94 e s.m.i.,	
	di previdenza sociale nei confronti dei soggetti addetti ai servizi oggetto del	
	presente capitolato, ed ogni altra disposizione vigente mirante alla tutela dei	
	lavoratori.-----	
	10. Assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e	
	previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio;-----	
	11. L’obbligo di attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle	
	condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi nazionali	
	di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i	
	lavori, corrispondendo ai lavoratori le dovute indennità per il servizio notturno	
	e di reperibilità;-----	
	13. Assicurare che il personale addetto ai servizi tenga un comportamento	
	corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari, e	
	svolga le proprie mansioni impegnandosi ad incentivare le adozioni degli	
	animali catturati a nuovo proprietario prima della cessione ai canili rifugio, e a	
	facilitare le iniziative di prevenzione del randagismo e dell’abbandono degli	
	animali promosse dall’Ente in collaborazione con gli enti preposti alla	
	protezione degli animali e dei gruppi Volontari Zoofili, favorendo ogni	
	possibile forma di collaborazione con il personale addetto alle strutture dei	
	canili rifugio convenzionati;-----	
	14. Accettare eventuali modifiche della convenzione che vengano richieste	
	dall’Ente o dalla Azienda Sanitaria Locale per ovviare ad inconvenienti	
	riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo	

	stesso. Le modifiche comportanti aggravii organizzativo-gestionali daranno	
	luogo ad equo adeguamento del massimale di rimborso spese;-----	
	15. Fornire trimestralmente al Servizio Veterinario dell’A.S.L.ed al Sindaco	
	del Comune di Borgo Ticino competenti i dati relativi agli animali catturati;---	
	16. Il Gestore ha l’obbligo di fornire ai propri dipendenti un apposito docu-	
	mento di identificazione(tesserino), munito di fotografia, dal quale risulti che	
	la persona titolare del documento lavori alle proprie dipendenze. Il documento	
	dovrà essere esibito alla richiesta dei rappresentanti dei Comuni e dell’ASL	
	che svolgeranno funzione di controllo.-----	
	17. Consegnare, prima dell’inizio dei lavori, Al Direttore Sanitario l’elenco	
	nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le	
	mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali	
	necessarie e i relativi curriculum e attestazioni. Qualora taluno degli operatori	
	debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta	
	appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore	
	Sanitario, provvedendo ad aggiornare l’elenco del personale impiegato e a	
	reintegrare immediatamente l’operatore assente con altro in possesso dei	
	medesimi requisiti. Se a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai	
	servizi sono sprovvisti del documento sopracitato, questi saranno	
	immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e riammessi soltanto dopo la	
	presentazione della documentazione richiesta, mancando la quale si procederà	
	a termini di legge; inoltre se tali documenti non saranno presentati, si	
	applicherà a carico della ditta la penale di Euro 100,00 giornaliera per ogni	
	addetto sprovvisto di detto documento a decorrere dal giorno seguente a	
	quello del controllo e fino al giorno in cui sarà esibito lo stesso;-----	

Il Direttore si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti, ed inoltre si farà garante, collaborando con le associazioni sindacali del rispetto degli adempimenti contrattuali e contributivi dovuti ai lavoratori.-----

18. Fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale, provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti ed attrezzature che lo richiedano, il tutto in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro;-----

19. E' facoltà del Gestore quella di utilizzare nelle attività oggetto della convenzione personale composto da Volontari Zoofili, ma alla condizione che lo stesso sia opportunamente formato, assicurato e comunque nel rispetto di quanto sopra esposto, e se autorizzato preventivamente dal Direttore ;-----

ART. 6 – COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL 13 DI NOVARA

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 di Novara competono:-----

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani, sulla gestione del canile sanitario e sul servizio di raccolta e deposito delle spoglie animali.-----

2. Gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali controllo durante il periodo di osservazione e (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi antirabbica ed echinococcosi) può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani quali: parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con registrazione e firma della scheda sanitaria.-----

	3. Le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite applicazione di microchip degli animali con redazione dei certificati di identificazione e registrazione.-----	
	4. La redazione, da parte del Veterinario dell'ASL responsabile della gestione sanitaria del canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione.-----	
	ART. 7 – COMUNI CONVENZIONATI	
	Il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti incustoditi di cui al precedente art. 2 lett. A) è esteso ai seguenti Comuni convenzionati con il Comune di Borgo Ticino:-----	
	AGRATE CONTURBIA, OLEGGIO, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MEINA, DIVIGNANO, COMIGNAGO, OLEGGIO CASTELLO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, PARUZZARO, DORMELLETO, VARALLO POMBIA, POMBIA, GARGALLO e PISANO;-----	
	ART. 8 – INIZIO DEI SERVIZI	
	Al momento della consegna del canile al Gestore, verrà redatto un verbale di consistenza patrimoniale controfirmato da entrambe le parti. A seguito dell'affidamento del servizio verrà comunicato al Gestore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi a ricevere le direttive per iniziare i servizi. L'inizio dei servizi e la consegna del canile potrà avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto con le riserve di legge. Se la ditta non si presenterà il giorno stabilito a ricevere le direttive per l'inizio dei servizi verrà inviata lettera raccomandata A.R. assegnando un termine perentorio per la consegna trascorso inutilmente il quale	

	l'Amministrazione Comunale avrà diritto di non stipulare o di risolvere il	
	contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata	
	l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.-----	
	La firma del contratto senza obiezione alcuna comporta, da parte della ditta	
	aggiudicataria, la completa ed incondizionata accettazione di tutto quanto pre-	
	visto nella presente convenzione.-----	
	ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O ANIMALI E	
	COSE	
	Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero	
	derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze della ditta aggiudicataria	
	o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali	
	(morsicature) nello svolgimento dei servizi dovrà intendersi, senza riserve ed	
	eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria. In caso di danni a	
	terzi, il Gestore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia	
	all'ente fornendo dettagli e particolari. A tal fine il Gestore dovrà provvedere	
	ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per	
	i seguenti massimali:-----	
	- per sinistro, per persona ferita o deceduta Euro 5.000.000,00;-----	
	- per danni a cose e animali Euro 2.500.000,00;-----	
	La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima della consegna dei locali e	
	dell'avvio dei servizi.-----	
	ART. 10 – CORRISPETTIVO	
	Al Gestore è corrisposto un contributo mensile massimo pari ad Euro	
	sulla base della nota spese mensile presentata per i servizi	
	di cui all'ART.2 lett. A) B) e C) della presente convenzione, dal mese	

effettivo di entrata in funzione dei servizi di cui all'ART.2 lett. D) (eventuali porzioni di mese saranno calcolate in proporzione), la quale sarà liquidata dall'Ente, ove possibile, entro 45 giorni dalla data di presentazione al protocollo.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

Qualora richiesto, il Gestore dovrà versare un deposito cauzionale a garanzia del servizio, pari al 10% dell'importo del rimborso massimo mensile moltiplicato per i 12 mesi dell'anno da versare all'atto della firma della convenzione, resterà vincolato per il gestore fino a servizio ultimato e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. Esso potrà essere costituito mediante polizza fideiussoria, da stipulare con Istituto Bancario o Assicurativo autorizzato dalle vigenti disposizioni di legge e ridotto del 50% qualora la ditta appaltatrice sia in possesso di certificazione di qualità ISO.-----

ART. 12 -VIGILANZA E CONTROLLI

Compete al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 il compito di vigilanza per verificare che le prestazioni siano effettuate nei modi e tempi disposti dal presente Capitolato e nel rispetto delle normative di riferimento vigenti. Il Direttore del Canile Sanitario dovrà effettuare, senza preavviso, sistematici controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari sulle attività svolte, sullo stato dei luoghi e sul benessere degli animali, mediante personale del Servizio comunale competente per verificare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni e l'adempimento a quant'altro previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il Direttore Sanitario sarà inoltre responsabile,

	segnalandone le necessità della corretta gestione del canile e dello stato di	
	manutenzione dello stesso e fornire, su richiesta, dati, informazioni e	
	chiarimenti al Comune di Borgo Ticino e ai comuni convenzionati.-----	
	Il Direttore si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria la seguente	
	documentazione (non è accettata nessuna forma di autocertificazione)	
	controfirmata dal legale rappresentante:-----	
	- Copia dei libri matricola e registri infortuni;-----	
	- Copia dei Modelli DM/01 M attestanti la contribuzione versata mensilmente	
	per ogni singolo addetto;-----	
	- Copia delle buste paga corrisposte mensilmente.-----	
	ART. 13 - PENALITA'	
	In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni della presente	
	convenzione, si procederà all'applicazione delle seguenti penali, nel rispetto	
	del 10% dell'importo del rimborso mensile:-----	
	- Mancata applicazione del C.C.N.L. e relative indennità ai lavoratori,	
	risoluzione immediata del contratto;-----	
	- Mancata reperibilità dell'operatore, sanzione da €. 150,00, fino ad un	
	massimo di 5 volte in un anno oltre le quali l'Ente potrà procedere	
	all'incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto;-----	
	- Mancanza in merito alla pulizia e di igiene della struttura, riscontrata e	
	documentata dal Direttore del Canile e/o dell'A.S.L. competente, da un	
	minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 2.000,00 a seconda della gravità	
	dell'inadempienza;-----	
	- Mancata osservanza dell'invito a provvedere al taglio del verde nei 2 gg.	
	lavorativi previsti €. 500,00 per ogni giorno di ritardo;-----	

	- Omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura, €.	
	300,00 per ogni giorno;-----	
	- Mancato intervento di accalappiamento o recupero carcasse a seguito di	
	richiesta, nei tempi previsti, €. 250,00 per le prime 2 ore di ritardo, €. 50,00	
	per ogni ora aggiuntiva oltre le sei.-----	
	- Mancata osservanza del Regolamento di accesso al canile €. 150,00;-----	
	- Mancata osservanza di un ordine di servizio del Direttore del Canile nei	
	tempi da esso specificatamente riportati, per eventuali inadempienze	
	riscontrate €. 500,00;-----	
	- Mancata osservanza degli aspetti ed adempimenti dell'appalto non	
	specificatamente descritti saranno sottoposti ad una penale di €. 100,00, fatta	
	salva la possibilità del Direttore del Canile di portare all'attenzione	
	dell'Assemblea dei Sindaci l'inadempienza riscontrata, la quale con voto a	
	maggioranza potrà applicare una sanzione fino a €. 5.000,00;-----	
	In ogni caso e per ogni inadempienza è sempre facoltà del Direttore del Canile	
	portare all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci l'inadempienza riscontrata,	
	la quale con voto a maggioranza potrà applicare una sanzione fino a €.	
	5.000,00;-----	
	Qualora siano riscontrate, gravi e ripetute mancanze e violazioni ad un	
	qualsiasi punto della presente convenzione e/o in caso di maltrattamenti agli	
	animali ricoverati presso la struttura il direttore del canile potrà portare	
	all'attenzione dell'assemblea dei sindaci il fatto, i quali deliberando a	
	maggioranza potranno avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del	
	rapporto.-----	

	L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare comunicazione con	
	raccomandata A.R. / notifica dell'inadempienza alla ditta aggiudicataria che	
	ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10	
	(dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.-----	
	Successivamente si applicherà la penalità del caso decurtando l'ammontare	
	dalla rata mensile del corrispettivo.-----	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'art. 13, l'Ente si	
	riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice	
	se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa	
	persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti dalle presenti	
	norme di esecuzione.-----	
	ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE	
	Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziali, delle prestazioni della	
	convenzione, pena l'immediata rescissione della convenzione ed il	
	risarcimento dei danni.-----	
	ART. 16 - FORO COMPETENTE	
	Il Foro di Novara sarà competente per tutte le controversie che dovessero	
	insorgere tra le parti.-----	
	ART. 17 – SPESE	
	Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali inerenti e	
	conseguenti la presente convenzione, dando atto dell'esenzione di bollo in	
	esecuzione all'art. 27-bis alla tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642,	

nonché dell'applicazione della tariffa fissa di cui all'art. 11-bis del D.P.R.
131/1986 e s.m.i.-----

ART. 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la ditta aggiudicataria, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare:-----

D.P.R. 320/54 – REGOLAMENTO di POLIZIA VETERINARIA;-----

Legge 14/08/91 n. 281 – Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;-----

L.R. 13/04/92 n. 20 – Istituzione Anagrafe Canina;-----

L.R. 26/06/93 n. 34 – Tutela e controllo degli animali d'affezione e suo
Regolamento di attuazione D.P.G.R. 4359 dell'1/11/93;-----

D.M. 14/10/96 – Norme in materia di affidamento dei cani randagi;-----

D. L.vo 14/12/92 n. 508 – Reg. CE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del
1/08/03:-----

L.R. 18/2004 – Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca
dati informatizzata.-----

PER IL COMUNE DI BORGO TICINO

PER L'ASS.NE